

Avv. ADA NICOLARDI
Via F. Pisanello, 55 73039 – Tricase/LE
Tel/fax 0833 546065 – cell.: 3207903213
e-mail: nicolardiada@yahoo.it
p.e.c.: nicolardi.ada@ordavvle.legalmail.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso ex art. 700 c.p.c. in riassunzione

con

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei
contro interessati ex art. 151 c.p.c.

per: la sig.ra **RUBERTO ANNA LUCIA** [redacted] nata a
[redacted] ivi residente [redacted] elett.te dom.ta in
[redacted] presso lo studio dell'Avv. Ada NICOLARDI (cod.
fisc. [redacted] R – PEC: nicolardi.ada@ordavvle.legalmail.it - Fax 0833
546065), che la rapp.ta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato
autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro,
legale rappresentante *p.t.*,
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale**, in persona del
Dirigente generale *p.t.*,
- **Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso**, in persona del Dirigente *p.t.*,
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale**, in persona del
Dirigente generale *p.t.*,

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Treviso;

e nei confronti di

- **tutti i docenti che** hanno presentato domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017, in
quanto assunti nell'a.s. 2015/2016 attraverso il Piano straordinario di assunzioni di cui
all'art. 1, comma 98, l. n. 107/2015 nella c.d. Fase C, concorrenti per la mobilità nella

classe concorsuale “scuola primaria” (EEEE), “posto comune”, i quali, pur avendo conseguito un punteggio inferiore a quello attribuito alla ricorrente (20 punti) – ovvero un punteggio inferiore (o pari e in assenza di anzianità anagrafica) a quello che avrebbe dovuto essere attribuito alla ricorrente (29 punti) - e pur non avendo alcun titolo di preferenza, sono stati assegnati a Istituti scolastici rientranti negli Ambiti Territoriali di Puglia,

in esecuzione dell’ordinanza resa dal Tribunale di Lecce, G.d.L., il 09.12.2016, su ricorso iscritto al n. 13673 r.g. 2016, depositata il 10.12.2016 e comunicata in pari data alla ricorrente, recante declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice

adito.

*** * ***

I – Il giudizio avanti il Tribunale di Lecce.

I.1. Si trascrive, qui di seguito, il ricorso *ex art. 414 c.p.c.* con contestuale istanza cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, depositato dalla sig.ra Ruberto Anna Lucia presso il Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, in data 21.10.2016, iscritto al ruolo al n. 13673 r.g. 2016 e consegnato all’U.N.E.P. di Lecce in data 27.10.2016 ai fini della notifica al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, entrambi domiciliati *ex lege* presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Lecce.

<<TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso ex artt. 414 e ss. c.p.c.

con

Istanza ex art. 700 c.p.c.

e

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei

contro interessati ex art. 151 c.p.c.

per: la sig.ra **RUBERTO ANNA LUCIA** [redacted] nata a [redacted] e ivi residente [redacted] rappresentata e

difesa, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Anna Baglivo (C.F.: [REDACTED]
[REDACTED] – P.E.C. anna.baglivo@ordavvle.legalmail.it – fax 0832.301020)
con studio in Lecce, alla Via Ungaretti, civ. 9/B, presso la quale elettivamente
domicilia

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro,
legale rappresentante p.t.,
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale**, in persona del
Dirigente generale p.t.,
entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Lecce;

e nei confronti di

- **tutti i docenti che** hanno presentato domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017, in
quanto assunti nell'a.s. 2015/2016 attraverso il Piano straordinario di assunzioni di
cui all'art. 1, comma 98, l. n. 107/2015 nella c.d. Fase C, concorrenti per la mobilità
nella classe concorsuale "scuola primaria" (EEEE), "posto comune", i quali, pur
avendo conseguito un punteggio inferiore a quello attribuito alla ricorrente (20 punti)
– ovvero un punteggio inferiore (o pari e in assenza di anzianità anagrafica) a quello
che avrebbe dovuto essere attribuito alla ricorrente (29 punti) - e pur non avendo
alcun titolo di preferenza, sono stati assegnati a Istituti scolastici rientranti negli
Ambiti Territoriali di Puglia.

* * *

Premessa in fatto

1. La ricorrente era inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo
(G.A.E.) in qualità di docente di scuola primaria, in virtù del Piano straordinario di
assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lett. C), legge n. 107 del 2015.

2. Con provvedimento del 27.11.2015 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia, la ricorrente veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto
individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, C.C.N.L. del 29
novembre 2007 per il comparto scuola. La proposta di assunzione era accettata dalla

ricorrente tramite le funzioni del sistema informativo del MIUR.

3. In data 27.11.2015 la ricorrente stipulava con il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Taurisano Polo 1 (LEIC88900T), delegato dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di un posto di docente di ruolo in prova, "posto comune", con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 e decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, per n. 24 ore settimanali di lezione (doc. n. 1).

4. Il contratto prevedeva l'assegnazione su sede provvisoria, per l'anno scolastico 2015/2016, presso l'Istituto G.C. Vanini di Taurisano (LEEE88901X) e l'assegnazione su sede definitiva a seguito della definizione delle operazioni di mobilità riguardanti il successivo anno scolastico 2016/2017.

5. Nel 2016, come previsto nel suddetto contratto, la sig.ra Ruberto partecipava alla procedura di mobilità di cui al C.C.N.I. del 8 aprile 2016, per la classe di concorso "EEEE posto comune", indicando tra le preferenze, in ordine decrescente di priorità, i seguenti Ambiti Territoriali di Puglia: 0020 – 0019 – 0018 – 0017 – 0011 – 0012 – 0001 – 0002 – 0003 – 0004 – 0005 – 0006 – 0007 – 0021 – 0022 – 0023 – 0008 – 0009 – 0010 – 0013 – 0014 – 0015 – 0016 (doc. n. 2).

6. All'esito della procedura, in data 29.07.2016 veniva pubblicato l'elenco delle assegnazioni (doc. n. 3) da cui risultava, alla ricorrente:

- l'attribuzione di n. 20 punti;*
- l'assegnazione all'Ambito Territoriale Veneto (0012), confermata nella stessa data, con comunicazione proveniente dal M.i.u.r. (doc. n. 4).*

7. Successivamente, con e-mail del 24 agosto 2016, il M.i.u.r. comunicava alla ricorrente l'assegnazione, per il triennio avvenire, all'Istituto TVIC853008, nel Comune di Santa Lucia di Piave, in Provincia di Treviso (doc. n. 5).

8. Invero, dall'esame dell'elenco assegnazioni effettuate in Ambito territoriale di Puglia, è risultato che molti altri docenti, con punteggio inferiore a quello conseguito dalla ricorrente e senza titoli di preferenza, pur essendo stati assunti nell'anno 2015/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 98 lett. B e C, l. n. 107/2015 e

avendo, dunque, proposto domanda di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 108 stessa legge su tutto l'ambito nazionale (come avvenuto per la ricorrente), venivano assegnati agli Ambiti Territoriali di Puglia per i quali la ricorrente aveva espresso la proprie preferenze prioritarie (docc. nn. 6-7)!

*9. Pertanto, la ricorrente contestava le suddette assegnazioni, proponendo, in data 12.08.2016, **domanda di conciliazione ex art. 135 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 - personale docente** (doc. n. 8). Contestualmente, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, la sig.ra Ruberto proponeva due domande alternative di assegnazione provvisoria interprovinciale, una relativa alla scuola primaria (doc. n. 9), l'altra alla scuola d'infanzia, (doc. n. 10), entrambe risultate poi prive di esito positivo.*

10. Medio tempore, con nota prot. n. 10444 del 30.08.2016 (doc. n. 11) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, nell'ambito della procedura conciliativa avviata dalla ricorrente, proponeva a quest'ultima una nuova assegnazione, stavolta nell'Ambito Territoriale di Emilia Romagna, invitando la docente a presentarsi presso l'Ufficio scolastico provinciale di Lecce per accettare la proposta conciliativa.

La proposta, tuttavia, non veniva accettata dalla ricorrente, essendo l'Ambito Territoriale di Emilia Romagna notevolmente distante dagli Ambiti Territoriali indicati come preferenze prioritarie nella domanda di mobilità. La conciliazione si chiudeva, dunque, con il mancato raggiungimento dell'accordo.

11. In assenza di ulteriori determinazioni da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, in conformità con l'art. 32, l. n. 183/2010 e nei termini di cui all'art. 6, l. n. 604/1966, la sig.ra Ruberto impugnava il trasferimento come definito all'esito della procedura di mobilità (docc. nn. 12 – 13).

12. Ad oggi, tuttavia, nessun riscontro è pervenuto dagli Uffici scolastici del Ministero dell'Istruzione e, pertanto, si propone ricorso, con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. per i seguenti motivi

** * **

Diritto

I) Violazione dell'art. 97 Cost. per contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della p.A.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, in combinato disposto con l'art. 6 C.C.N.I. – mobilità scuola dell'8.04.2016, con l'Ordinanza ministeriale n. 241/2016 e con le Tabelle di vicinarietà ad essa allegate, come integrate dalle Tabelle pubblicate sul sito ministeriale.

Violazione dell'art. 28, comma 1 d.P.R. n. 487/1994. Illogicità e ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; contraddittorietà.

I.a. Il Ministero, per il tramite dell'Ufficio Scolastico regionale ha disatteso le principali norme fondanti il procedimento per la mobilità dei docenti assunti nell'ambito del Piano straordinario di assunzioni.

*E infatti, dalla lettura dell'elenco delle movimentazioni avvenute negli Ambiti Territoriali di Puglia, in particolare per gli Ambiti Territoriali di Taranto e Bari (doc. nn. 6-7 cit.), risulta che se da un lato, alla ricorrente è stato assegnato l'Ambito Territoriale del Veneto (non rientrante tra le prime preferenze espresse), dall'altro, **a docenti con punteggio inferiore a quello conseguito dalla ricorrente e concorrenti per lo stesso grado scolastico (scuola primaria), per la stessa tipologia di posto (posto comune) e per la stessa fase (ambito nazionale) della ricorrente, sono stati assegnati gli Ambiti Territoriali di Puglia indicati dalla ricorrente tra le preferenze prioritarie!***

*In particolare nell'elenco delle movimentazioni concernenti l'Ambito Territoriale di Taranto (doc. n. 6 cit.) risultano presenti **n. 4 docenti** con punteggio inferiore a quello conseguito dalla ricorrente, concorrenti per la stessa tipologia di posto oggetto della domanda presentata dalla ricorrente e privi di titoli di preferenza (cfr. doc. n. 6 cit., pagg. 11; 24; 25; 26 – indicati con asterisco).*

*Nell'elenco delle movimentazioni concernenti l'Ambito Territoriale di Bari (doc. n. 7 cit.) addirittura risultano ben **n. 46 docenti** con punteggio inferiore a quello conseguito dalla ricorrente, concorrenti per la stessa tipologia di posto oggetto della domanda presentata dalla ricorrente e privi di titoli di preferenza (cfr. doc. n. 7 cit.,*

pagg. 28; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61; 63; 64 - indicati con asterisco).

Pertanto, nell'assegnare alla ricorrente l'Ambito Territoriale del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale ha disatteso a piè pari l'ordine di preferenze indicato dalla ricorrente, favorendo viceversa, del tutto illogicamente, soggetti con punteggio inferiore!

I.b. La scelta dell'Amministrazione, oltre a presentarsi palesemente illogica e irrazionale – non essendo comprensibile quale sia il criterio seguito nel designare un Ambito Territoriale di assegnazione così distante da quelli prescelti dalla docente nonostante il punteggio conseguito da quest'ultima – nonché contraria ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento che governano l'agire amministrativo, integra altresì piena violazione delle norme poste a fondamento della procedura di mobilità di cui alla l. n. 107/2015.

Più specificamente, l'operato dell'Ufficio Scolastico Regionale contraddice pienamente i criteri per le assegnazioni come definiti dal C.C.N.I. del 8 aprile 2016 (doc. n. 14) e dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 8 aprile 2016 (doc. n. 15).

In particolare, l'art. 2 del suddetto C.C.N.I., al comma 3, stabilisce che:

*<<I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. [...] I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, **in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso.** In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà **nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di vicinarietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM**>>.*

E ancora, all'art. 6 (rubricato "Fasi dei trasferimenti e dei passaggi") dello stesso C.C.N.I. si legge, con riferimento alla Fase C (di interesse della ricorrente), che:

<<Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza**>>;

E infine, all'Allegato 1 (rubricato "Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo"), dello stesso C.C.N.I., con riferimento alla Fase C, dopo aver elencato l'ordine in cui attribuire rilievo ai titoli di preferenza indicati dai docenti nella domanda, si specifica che:

<<Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso **l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato.** I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina>>.

In sintonia con quanto sopra, l'Ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 ha definito le

modalità con le quali i docenti erano tenuti a compilare la domanda con riferimento all'indicazione delle preferenze (cfr. art 9 - doc. n. 15 cit.), individuando altresì il "Modello della Tabella di Vicinanza delle Province italiane", da tener presente in sede di integrazione di domande incomplete (Allegato C – cfr. doc. n. 16), nonché la "Tabella di Prossimità tra le Province italiane", pubblicata sul sito Internet istituzionale del M.i.u.r. (doc. n. 17).

In sintesi, alla luce del quadro normativo sopra riportato, l'assegnazione della sede di lavoro avrebbe dovuto essere effettuata secondo i seguenti criteri:

- punteggio conseguito (da calcolarsi in base alle tabelle indicate nello stesso C.C.N.I., le quali tengono conto, tra l'altro, della sussistenza o no di titoli di precedenza);
- ordine delle preferenze espresso in domanda;
- in caso di preferenze espresse parzialmente, assegnazione d'ufficio a partire dalla preferenza indicata e seguendo le Tabelle di vicinarietà di cui all'Ordinanza ministeriale;
- in mancanza di domanda, assegnazione d'ufficio a partire dalla Provincia di nomina e seguendo le Tabelle di vicinarietà di cui all'Ordinanza ministeriale.

È indubbio, dunque, che l'assegnazione doveva seguire l'ordine di priorità delle preferenze espresso dal richiedente (ovvero l'ordine stabilito automaticamente d'ufficio, in caso di assenza o insufficienza della domanda, secondo le Tabelle di vicinarietà a partire dalla Provincia di nomina), tenuto conto del punteggio conseguito: a parità di preferenze espresse dai richiedenti, avrebbe dovuto prevalere la domanda del richiedente con punteggio superiore ovvero, a parità di punteggio, con maggiore anzianità anagrafica.

I.c. Del resto, il rilievo del punteggio (oltreché della preferenza espressa) ai fini dell'assunzione in servizio - in caso di insufficiente numero dei posti disponibili in relazione alle domande - è stabilito a livello generale per tutte le fattispecie di procedura concorsuale pubblicistica, tra le quali rientra indubbiamente la procedura di mobilità per cui è causa.

L'art. 28, d.P.R. 09.05.1994, n. 487 (rubricato "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") con riferimento alle "Assunzioni in servizio" stabilisce che:

<<Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, nel rispetto dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio>>.

Ne deriva che il principio dello scorrimento della graduatoria è vincolante per le pubbliche Amministrazioni, in tutti i casi di procedure concorsuali e, dunque, anche nelle procedure di mobilità.

I.d. Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha indicato nella domanda di mobilità (in linea con quanto disposto dall'ordinanza ministeriale n. 241/2016 cit.) n. 23 preferenze per Ambiti Territoriali (tutte rientranti nell'Ambito territoriale di Puglia) e n. 99 preferenze – succedanee - espresse per Provincia (cfr. doc. n. 2 cit.).

Più precisamente, la ricorrente ha indicato come prima preferenza, l'Ambito territoriale di Puglia 0020 (che comprende una serie di Istituti della Provincia di Lecce) e, come preferenze successive, a scalare, gli Ambiti Territoriali di Puglia 0019, 0018, 0017 (tutti compresi in Provincia di Lecce), nonché gli Ambiti Territoriali di Puglia 0011; 0012; 0001; 0002; 0003; 0004; 0005; 0006; 0007; 0021, nel rispetto delle ripartizioni stabile con decreto direttoriale USR Puglia del 23.02.2016 (doc. n. 18)

A fronte di tale domanda, l'U.S.R. DI PUGLIA AVREBBE DOVUTO DISPORRE L'ASSEGNAZIONE SEGUENDO L'ORDINE DI PREFERENZE INDICATE DALL'ISTANTE E, IN CASO DI CONTRASTO CON LE PREFERENZE ESPRESSE DA ALTRI DOCENTI CONCORRENTI PER LO STESSO POSTO,

DARE PRIORITÀ AL DOCENTE CON PUNTEGGIO PIÙ ELEVATO.

Al più, laddove – ma non è il caso che ci riguarda - l'ordine di preferenze indicato dalla ricorrente non fosse stato ritenuto valido, l'USR avrebbe dovuto procedere d'ufficio, a partire dalla prima preferenza espressa dalla docente, seguendo le Tabella di vicinorietà allegate all'Ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nonché le Tabelle pubblicate sul sito del Ministero (alle quali la stessa Ordinanza rinvia), in particolare la "Tabella di prossimità tra le Province", da cui risulta che le Province prossime a Lecce sono Brindisi e Taranto, con vicinanza inferiore ai 100 Km (cfr. doc. n. 17 cit.), nonché l'"Elenco Catene di Prossimità tra Ambiti Territoriali" pubblicato per ciascun Ambito Territoriale dagli stessi Uffici Territoriali.

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, INVECE, HA DISATTESO TUTTI I SUDETTI CRITERI, UTILIZZANDO UNA METODOLOGIA ESTRANEA A QUELLA OGGETTO DI NORMATIVA, SCONOSCIUTA ALLA RICORRENTE E NON RESA PUBBLICA.

E INFATTI, L'USR HA ASSEGNATO I POSTI COMPRESI NEGLI AMBITI TERRITORIALI INDICATI TRA LE PREFERENZA PRIORITARIE DELLA RICORRENTE A DOCENTI CON PUNTEGGIO INFERIORE A QUELLO RICONOSCIUTO A QUEST'ULTIMA (cfr. supra, docc. nn. 6-7 cit.)!

È evidente, dunque, che l'assegnazione per cui è causa è del tutto illegittima in quanto contraria al dettato normativo concernente i criteri di attuazione della procedura di mobilità dei docenti, nonché dei più basilari principi di logicità e razionalità, oltre che di imparzialità che governano l'operato delle pubbliche Amministrazioni e, pertanto, se ne chiede l'annullamento e la sua rideterminazione in conformità alla suddetta normativa.

* * *

II) Violazione del C.C.N.I. del 08.04.2016 per erronea attribuzione del punteggio in graduatoria. Violazione dell'art. 485, d.lgs. n. 297 del 16.04.1994.

II.a. Fatte salve le superiori deduzioni in ordine all'illegittimità dell'assegnazione subita dalla ricorrente, l'esito della procedura di mobilità è altresì illegittimo per

errore nel calcolo del punteggio spettante alla sig.ra Ruberto: il punteggio assegnato, infatti, non rispetta i criteri di valutazione delle domande definiti nel più volte citato C.C.N.I. del 08.04.2016, alla luce di quanto dichiarato e allegato dalla docente in sede di domanda.

Il C.C.N.I, infatti, all'Allegato I cit. stabilisce che:

<<Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto>> (doc. n. 14 cit.).

Comparando quanto stabilito nella Tabella di valutazione dei titoli (Allegato D del C.C.N.I. citato) con il contenuto della domanda di mobilità presentata dalla ricorrente (doc. n. 2 cit.) è agevole individuare i seguenti numeri:

- **punti 3**, per anzianità di servizio: la ricorrente ha dichiarato e allegato di aver svolto 1 anno di servizio pre-ruolo (pag. 2 della domanda), il quale dà diritto a n. 3 punti, ai sensi della Tabella A), parte I (Anzianità di servizio), punto B);
- **punti 6**, per "esigenze di famiglia": la ricorrente ha dichiarato e allegato l'esigenza di ricongiungimento con il coniuge (pag. 3 della domanda), la quale dà diritto a n. 6 punti, ai sensi della Tabella A), parte II (Esigenze di famiglia), punto A);
- **punti 6**, per "esigenze di famiglia": la ricorrente ha dichiarato e allegato di avere n. 2 figli di età superiore ai sei anni e inferiore ai 18 (pag. 3 della domanda), i quali danno diritto a n. 3 punti per figlio, ai sensi della Tabella A), parte II, punto C);
- **punti 12**, per "titoli generali": la ricorrente ha dichiarato e allegato l'idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (pag. 3 della domanda), la quale dà diritto a n. 12 punti, ai sensi della Tabella A), parte III (Titoli generali), punto A);
- **punti 2**, per "titoli generali": la ricorrente ha dichiarato e allegato n. 2 corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno, i quali, per la mobilità territoriale, danno diritto a n. 1 punto per corso, come stabilito dalla Tabella A), parte III, punto D);

In definitiva, alla luce di quanto stabilito dalla Tabella allegata al C.C.N.I. del 08.04.2015, alla sig.ra Ruberto sarebbero dovuti spettare n. 29 punti.

Dall'elenco pubblicato dall'Amministrazione, invece, risultano incomprensibilmente solo n. 20 punti!

Pertanto, si chiede che l'On.le Giudice adito Voglia censurare l'immotivata e illecita sottrazione di n. 9 punti dalla posizione della ricorrente nella graduatoria della mobilità, ordinando all'Ufficio Scolastico Regionale di rideterminare le assegnazioni nel rispetto del reale punteggio a cui ha diritto la ricorrente, alla luce degli elementi di valutazione risultanti dalla domanda, nonché tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 485, d.lgs. n. 297/1994 in ordine al riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera.

***II.b.** Peraltro, considerato il punteggio di n. 29 punti, ai quali ha diritto la ricorrente, il numero di docenti ingiustamente avvantaggiati per effetto delle illegittime assegnazioni aumenta considerevolmente.*

E infatti, numerosi sono i posti assegnati a docenti con punteggio inferiore a n. 29 (ovvero pari a 29, ma con minore anzianità anagrafica) sia negli Ambiti Territoriali di Taranto e Bari (cfr. docc. nn. 6-7 cit., docenti indicati con freccia), sia nell'Ambito Territoriale di Foggia (doc. n. 19 – docenti indicati con freccia).

* *

III - Istanza ex art. 700 c.p.c.

***III.a.** Sul fumus boni iuris si rinvia a quanto sin qui dedotto in fatto e in diritto, con la precisazione che, considerata la sommarietà della valutazione sulla fondatezza della domanda, propria della fase cautelare, ai fini della tutela ex art. 700 c.p.c. sarebbe sufficiente anche solo considerare i motivi di cui al punto I) del presente ricorso. E infatti, anche solo considerando il punteggio di fatto attribuito alla ricorrente (n. 20 punti), comunque l'assegnazione – come visto nella parte I del presente ricorso - è inficiata da palese illegittimità.*

***III.b.** Sul periculum in mora, invece, valga quanto segue.*

La sig.ra Ruberto è coniugata e madre di tre figli, di cui due ragazze di minore età

(15 anni), come risulta dalla dichiarazione personale allegata alla domanda di mobilità (cfr. doc. n. 2 cit.).

La ricorrente risiede, insieme al proprio nucleo familiare, nel Comune di [REDACTED] dove il coniuge di lei lavora e le figlie conducono gli studi (cfr. autodichiarazione contenuta nella domanda di mobilità, doc. n. 2 cit.).

È evidente che l'illegittimo provvedimento di assegnazione quivi censurato, costringendo la ricorrente a vivere a oltre mille chilometri di distanza dalla propria famiglia e, dunque, ad allontanarsi per lunghi periodi da essa, costituisce fonte di danno grave e irreparabile sia per la signora sia per ciascun membro del nucleo familiare, in particolar modo per le due figlie minori di età.

Queste ultime essendo in età scolare, subirebbero un danno gravissimo, e indubbiamente non riparabile per equivalente, sia nell'ipotesi in cui fossero costrette a trasferirsi presso la nuova residenza della madre (ove mai ciò fosse possibile, visto che il padre continua a lavorare nel Comune di residenza), sia nel caso in cui rimanessero nel [REDACTED]. E infatti, nella prima ipotesi, sarebbero costrette a riorganizzare completamente la propria vita alterando, peraltro, il percorso di studi intrapreso e il sistema di affetti e legami familiari consolidato nel tempo; nella seconda ipotesi, invece, dovrebbero rinunciare definitivamente alla presenza della propria madre all'interno della vita familiare e domestica, anche in tal caso con pesanti conseguenze psicologiche.

A ciò si aggiungono i danni irreparabili alla salute a cui la stessa ricorrente si esporrebbe per via del trasferimento: la sig.ra Ruberto, infatti, ha un'invalidità civile accertata con riduzione della capacità lavorativa del 50%, dovuta a [REDACTED] [REDACTED]” (cfr. copia del verbale di visita medico-collegiale dell'11.01.2010 – doc. n. 20). A causa di detta patologia la sig.ra Ruberto è costretta a sottoporsi a esami periodici finalizzati al monitoraggio assiduo dell'andamento delle [REDACTED] le quali hanno già subito una riduzione accertata del 70%.

Al fine di evitare un rapido detrimento della funzionalità organica, con danneggiamento irreversibile del fegato (organo principalmente colpito dalla

patologia), è fondamentale, per la ricorrente, condurre uno stile di vita sobrio, tranquillo, lontano da fonti di stress fisico e psichico.

E invece, a dispetto di tanto, il provvedimento di assegnazione per cui è causa, costringendo la ricorrente a riorganizzare la propria vita lontano dalla famiglia, nonché a effettuare lunghi viaggi percorrendo l'intera penisola italiana, indubbiamente inciderà negativamente sullo stato di salute della sig.ra Ruberto, contribuendo inevitabilmente a un aggravamento repentino delle sue condizioni di salute.

Peraltro, i danni alla vita familiare non riguardano solo lo stretto nucleo dei familiari conviventi, ma altresì i parenti prossimi.

Si fa presente, infatti, che la sig.ra Ruberto è assiduamente dedita alla cura e assistenza dell'anziano genitore (████████████████████), portatore di handicap ex art. 3, comma 1, l. n. 104 del 1992 (cfr. verbale sanitario recante accertamento INPS di invalidità civile del 09.07.2014 – doc. n. 21 – sul quale, peraltro, è pendente una controversia, non essendo stato, ingiustamente, accertato il profilo della gravità dell'handicap ex art. 3, comma 3 stessa legge).

I gravi effetti negativi derivanti dall'allontanamento forzato della ricorrente si produrrebbero, dunque, anche sulle condizioni di vita e di salute dell'anziano padre, destinato a essere privato della **cura e assistenza necessarie, con inevitabili gravi conseguenze per quest'ultimo.**

Da ultimo occorre considerare, altresì, **i gravi danni economici che la famiglia Ruberto subirà per effetto del trasferimento.**

La ricorrente, infatti, si trova a dover gestire una nuova abitazione, oltre a quella della sua famiglia, nonché a supportare rilevanti spese di viaggio per gli spostamenti continui a cui si dovrà sottoporre per conservare il legame con la propria famiglia.

Tutto ciò dedotto e considerato si chiede, pertanto, che l'On.le Giudice del Lavoro adito sospenda in via cautelare il provvedimento di assegnazione oggetto del presente ricorso, tenendo conto anche di quanto statuito recentemente da altri Giudici del Lavoro in ordine a fattispecie identiche a quella per cui è causa (**Trib. Brindisi, ord.**

n. 18961 del 11.10.2016; Trib. Taranto, ord. del 20.09.2016; Trib. Trani, ord. n. 28744 del 16.09.2016, ordinanze che quivi, ad ogni buon fine, si allegano – cfr. docc. nn. 22-23-24).

In proposito, rileva in particolare quanto statuito in sede cautelare dal Tribunale di Brindisi:

<<poiché l'atto di assegnazione del dipendente rientra nei poteri di organizzazione dell'amministrazione emanati al pari del privato datore di lavoro, il giudice, in via d'urgenza, non deve limitarsi a disapplicare il provvedimento, ma sospenderne direttamente l'efficacia in vista del provvedimento da adottare all'esito della pronuncia definitiva, ovvero il suo annullamento. Deve, inoltre osservarsi che potendo imporre un facere alla pubblica amministrazione, il provvedimento può contenere, allo stato, l'ordine della procedura da seguire per l'adozione del provvedimento di destinazione, fermo restando l'individuazione della sede specifica da parte dell'amministrazione>> (doc. n. 22 cit.).

* * *

In conclusione, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

chiede

che l'On.le Tribunale di Lecce, sezione Lavoro, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- in via cautelare (con decreto inaudita altera parte, ovvero in subordine, fissata l'udienza di comparizione della parti nel minor tempo possibile):

- sospendere i provvedimenti di assegnazione emessi dall'U.S.R. di Puglia nella parte in cui dispongono la destinazione della ricorrente presso l'Ambito Territoriale del Veneto e, di contro, la destinazione di docenti aventi punteggio inferiore alla ricorrente (20 punti) e concorrenti per la medesima posizione di quest'ultima, negli Ambiti Territoriali di Taranto e Bari;
- sospendere - nei limiti delle possibilità connesse al giudizio sommario proprio della fase cautelare - il provvedimento di assegnazione emesso dall'U.S.R. di Puglia nella parte in cui riconosce alla ricorrente n. 20 punti anziché 29;

- per l'effetto, sospendere i provvedimenti di assegnazione emessi dall'U.S.R. di Puglia nella parte in cui dispongono la destinazione della ricorrente presso l'Ambito Territoriale del Veneto e, di contro, la destinazione di docenti aventi punteggio inferiore a quello a cui ha diritto la ricorrente (29 punti), e concorrenti per la medesima posizione di quest'ultima, negli Ambiti Territoriali di Taranto, Bari, Foggia;

- per l'effetto, ordinare al M.I.U.R. e all'U.S.R. di rideterminare l'assegnazione della sede di lavoro della ricorrente, tenendo conto dell'effettivo punteggio vantato, ovvero - ove ciò non si ritenga possibile nella fase cautelare - tenendo conto del punteggio attribuito, seguendo l'ordine di preferenze indicato dalla ricorrente nella domanda, ovvero comunque, a partire alla prima preferenza espressa (Ambito territoriale di Puglia 0020 – Provincia di Lecce) secondo il criterio di vicinarietà come definito nelle Tabelle ministeriali;

- condannare l'Amministrazione alla refusione delle spese e competenze di lite per la fase cautelare;

- nel merito:

- annullare i provvedimenti di assegnazione emessi dall'U.S.R. di Puglia nella parte in cui dispongono la destinazione della ricorrente presso l'Ambito Territoriale del Veneto e, di contro, la destinazione di docenti aventi punteggio inferiore alla ricorrente (20 punti) e concorrenti per la medesima posizione di quest'ultima, negli Ambiti Territoriali di Taranto e Bari;

- annullare il provvedimento di assegnazione emesso dall'U.S.R. di Puglia nella parte in cui riconosce alla ricorrente n. 20 punti anziché 29;

- per l'effetto, annullare i provvedimenti di assegnazione emessi dall'U.S.R. di Puglia nella parte in cui dispongono la destinazione della ricorrente presso l'Ambito Territoriale del Veneto e, di contro, la destinazione di docenti aventi punteggio inferiore a quello a cui ha diritto la ricorrente (29 punti) e concorrenti per la medesima posizione di quest'ultima, negli Ambiti Territoriali di Taranto, Bari, Foggia;

• per l'effetto, ordinare al M.I.U.R. e all'U.S.R. di rideterminare l'assegnazione della sede di lavoro della ricorrente, tenendo conto dell'effettivo punteggio vantato, seguendo l'ordine di preferenze indicato dalla ricorrente nella domanda, ovvero comunque, a partire alla prima preferenza espressa (Ambito territoriale di Puglia 0020 – Provincia di Lecce) secondo il criterio di vicinorietà come definito nelle Tabelle ministeriali;

• condannare l'Amministrazione alla refusione delle spese e competenze di lite;

- in via istruttoria:

si chiede l'acquisizione dei seguenti documenti, che si depositano unitamente al ricorso:

- 1) contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
- 2) domanda di mobilità a.s. 2016/2017, con n. 2 allegati;
- 3) stralcio elenco assegnazioni su Ambito nazionale;
- 4) e-mail del 29.07.2016 recante comunicazione di assegnazione all'Ambito Territoriale Veneto 0012;
- 5) e-mail del 24.08.2016 recante comunicazione di assegnazione all'Istituto di Santa Lucia di Piave;
- 6) elenco movimenti U.S.T. Taranto;
- 7) elenco movimenti U.S.T. Bari,
- 8) istanza di conciliazione;
- 9) domanda di assegnazione provvisoria per la scuola primaria;
- 10) domanda di assegnazione provvisoria per la scuola d'infanzia;
- 11) nota U.S.R. Puglia prot. n. 10444 del 30.08.2016 recante proposta conciliativa;
- 12) comunicazione di impugnazione del trasferimento indirizzata al M.i.u.r., con allegata prova di ricezione;
- 13) comunicazione di impugnazione del trasferimento indirizzata all'U.S.R., con allegata prove di ricezione;

- 14) *C.C.N.I. del 8 aprile 2016;*
- 15) *Ordinanza ministeriale n. 241 del 8 aprile 2016 (stralcio);*
- 16) *Allegato C all'O.m. n. 241/2016 recante "Modello della Tabella di vicinanza delle Provincie italiane";*
- 17) *"Tabella di prossimità tra le Provincie italiane" pubblicata sul sito Internet del M.i.u.r.;*
- 18) *decreto direttoriale USR Puglia del 23.02.2016, recante individuazione degli Ambiti Territoriali (con rispettivi codici identificativi) nella Regione Puglia;*
- 19) *elenco movimenti U.S.T. Foggia;*
- 20) *copia verbale di visita medico-collegiale dell'11.01.2010;*
- 21) *verbale sanitario recante accertamento INPS di invalidità civile del 09.07.2014;*
- 22) *ordinanza Trib. Brindisi, sez. lav., n. 18961 del 11.10.2016;*
- 23) *ordinanza Trib. Taranto, sez. lav., del 20.09.2016;*
- 24) *ordinanza Trib. Trani, sez. lav., n. 28744 del 16.09.2016;*
- 25) *dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato.*

Lecce, 17.10.2016

avv. Anna Baglivo

** * **

Dichiarazione fiscale: *il sottoscritto procuratore e difensore dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e che, ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 30.05.2002, n. 115 - come da dichiarazione che quivi si allega (doc. n. 25) - la ricorrente è esentata dal versamento del contributo unificato di iscrizione al ruolo.*

Lecce, 17.10.2016

Avv. Anna Baglivo

** * **

Comunicazione atti: *Il sottoscritto procuratore e difensore dichiara che tutte le comunicazioni afferenti il presente ricorso potranno essere trasmesse per posta*

elettronica all'indirizzo p.e.c.: anna.baglivo@ordavvle.legalmail.it, ovvero a mezzo fax al numero: **0832.301020**

Lecce, 17 ottobre 2016

Avv. Anna Baglivo

* * *

Istanza ex art. 151 c.p.c. per la determinazione delle modalità di notificazione nei confronti dei contro interessati.

Il ricorso – come visto - ha per oggetto la sospensione (in via cautelare) e l'annullamento (nel merito) – in entrambi i casi con conseguente riassegnazione della ricorrente nel rispetto dell'ordine di preferenze indicato nella domanda - del provvedimento, emesso dal M.I.U.R. all'esito della procedura di mobilità prevista per l'a.s. 2016/2017, con il quale la ricorrente – concorrente per la classe concorsuale "Scuola primaria" e per un "posto comune" - è stata illegittimamente assegnata all'Ambito Territoriale del Veneto, in Provincia di Treviso, anziché in uno degli Ambiti Territoriali di Puglia, secondo l'ordine di priorità delle preferenze espresso dalla domanda e nel rispetto del punteggio conseguito.

Con il sujesteso ricorso si contesta, altresì, come visto, il punteggio attribuito dal M.i.u.r. alla ricorrente, inferiore di ben n. 9 punti rispetto al punteggio a cui la stessa ha diritto.

Pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, anche in sede cautelare, il ricorso sopra formulato dovrà essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati assunti nella fase C del Piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, i quali abbiano presentato domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 su tutti gli Ambiti Territoriali d'Italia, concorrendo per la stessa classe concorsuale "Scuola prima" e per la stessa tipologia di posto "comune" per i quali la ricorrente ha proposto domanda, visto che il mutamento del punteggio nonché dell'ordine di assegnazione nella mobilità può produrre effetti nei confronti di chiunque tra essi.

I suddetti docenti, infatti, potrebbero essere scavalcati dalla ricorrente

nell'assegnazione del posto, in considerazione del punteggio conseguito dalla stessa e secondo l'ordine di preferenze espresso da quest'ultima nella propria domanda.

Si ritiene, dunque, che i potenziali controinteressati non si limitino a quelli assegnati all'Ambito Territoriale di Puglia; tuttavia, anche volendo ritenere potenziali controinteressati solo i docenti assegnati all'Ambito Territoriale di Puglia, è evidente l'estrema difficoltà di identificazione degli stessi, nonché di reperimento degli indirizzi di ciascuno.

Pertanto, considerato che:

- *l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 19.02.1990, n. 106) e che, inoltre, la pubblicazione in G.U. sarebbe comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;*

- *già l'art. 12, l. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;*

- *i giudici amministrativi, quando sono investiti da azioni giudiziarie che vedono coinvolte un elevato numero di parti controinteressate, dispongono sistematicamente, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. – la pubblicazione del ricorso sul sito Internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si converte;*

- *anche i Giudici del Lavoro sempre più frequentemente autorizzano tale forma alternativa di notifica (cfr., recentemente, decreto emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, n. 38311 del 30.08.2016);*

- *nel sito del M.I.U.R. è stata predisposta un'apposita sezione dedicata alle notifiche a mezzo pubblicazione sul sito Internet (cfr.:*

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_16);

tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa chiede che l'On.le Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione

con modalità diverse da quanto stabilito dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza a tutti i potenziali controinteressati, anche ai fini della tutela cautelare richiesta in questa sede, mediante pubblicazione sul sito del M.I.U.R. al seguente indirizzo url:

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_16 e, ove occorra, sul sito Internet dell'Ufficio Scolastico Regionale di Puglia.

Lecce, 17 ottobre 2016

Avv. Anna Baglivo>>.

** * **

I.2. Letto il ricorso, il Giudice del Lavoro di Lecce fissava l'udienza per la discussione dell'istanza cautelare in data 22.11.2016 e l'udienza per la discussione del merito in data 24.10.2017.

I.3. Si costituiva il M.I.U.R., depositando memoria difensiva con la quale chiedeva il rigetto del ricorso, sollevando preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito.

I.4. In sede di discussione, la difesa della ricorrente contestava la fondatezza dell'eccezione *ex adverso* sollevata, adducendo che – come da precedenti giurisprudenziali - ai fini dell'individuazione del Giudice territorialmente competente avrebbe rilevato il luogo in cui il lavoratore prestava servizio alla data di comunicazione del trasferimento e che, nel caso di specie, detto luogo ricadeva nella giurisdizione del Giudice adito.

I.5. Il Giudice si riservava sull'eccezione e, in data 09.12.2016, sciogliendo la riserva, con ordinanza (**doc. n. 026** del presente giudizio in riassunzione) dichiarava la propria incompetenza territoriale sulla base della circostanza che, al momento del deposito del ricorso, la sede di servizio della ricorrente era l'Istituto scolastico di Santa Lucia di Piave, in Provincia di Treviso.

I.6. In data 15.12.2016 il procuratore difensore della ricorrente depositava nella

cancelleria del Giudice del Lavoro di Lecce istanza per il ritiro del fascicolo di parte del giudizio *de quo*, al fine di procedere alla riassunzione del ricorso avanti il Giudice indicato come territorialmente competente.

Con ulteriore istanza depositata con modalità telematica il 12.01.2017 (**doc. n. 027** del presente giudizio in riassunzione) il detto procuratore inoltra nuova richiesta di autorizzazione al ritiro del fascicolo di parte, ai fini della riassunzione.

Ad oggi, tuttavia, nessun riscontro è pervenuto in merito a detta richiesta.

II – Il presente ricorso ex art. 700 c.p.c. in riassunzione.

Tutto quanto sopra premesso, *medio tempore*, considerata la persistenza e l'aggravamento delle circostanze giustificative del *periculum in mora* ai danni della ricorrente – tutte già ampiamente articolate nell'istanza ex art. 700 c.p.c. sopra trascritta e qui da intendersi integralmente richiamate – con il presente atto si intende riassumere il sub-procedimento cautelare avanti Codesto On.le Tribunale, al fine di ottenere la sospensione in via cautelare del provvedimento di assegnazione oggetto del presente ricorso, con ordine al M.I.U.R. di assegnare la ricorrente a una delle sedi dell'Ambito territoriale di Puglia di Taranto o Bari, secondo l'ordine di preferenza dalla stessa espresso nella domanda di mobilità e tenendo conto del punteggio conseguito.

Peraltro, a conferma della gravità della situazione in cui versa la famiglia della ricorrente, si allega (**doc. n. 028**) il verbale redatto in data 07.11.2016 dalla Commissione medica istituita presso l'A.s.l. Lecce con il quale la stessa Commissione, in sede di revisione del precedente giudizio reso, ha accertato la situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 a carico del padre della ricorrente, sig. Rocco Ruberto.

È evidente, dunque, che l'allontanamento forzoso della ricorrente, in conseguenza del provvedimento illegittimo reso dal M.I.U.R., è fonte di danno grave anche a carico dei familiari della ricorrente, dal momento che rende impossibile per quest'ultima adempiere agli indefettibili obblighi di assistenza in favore dell'anziano padre.

In proposito, giova segnalare – oltre a quanto statuito da altri Giudici del Lavoro in

fattispecie identiche a quella per cui è causa – la recentissima ordinanza resa da Codesto On.le Tribunale e che quivi pure si allega per comodità di lettura (**doc. n. 029** del presente giudizio in riassunzione).

In conclusione, richiamato integralmente il ricorso sopra trascritto, con il presente ricorso *ex art. 700 c.p.c.* formulato in riassunzione, in esecuzione dell'ordinanza resa dal Giudice del Lavoro di Lecce il 09.12.2016, depositata in cancelleria il 10.12.2016 e notificata in pari data, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che l'On. Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- **in via cautelare** (con decreto *inaudita altera parte*, ovvero in subordine, fissata l'udienza di comparizione della parti):

- **sospendere i provvedimenti di assegnazione emessi dall'U.S.R. di Puglia nella parte in cui dispongono la destinazione della ricorrente presso l'Ambito Territoriale del Veneto e, di contro, la destinazione di docenti aventi punteggio inferiore alla ricorrente (20 punti) e concorrenti per la medesima posizione di quest'ultima, negli Ambiti Territoriali di Taranto e Bari;**
- **sospendere - nei limiti delle possibilità connesse al giudizio sommario proprio della fase cautelare - il provvedimento di assegnazione emesso dall'U.S.R. di Puglia nella parte in cui riconosce alla ricorrente n. 20 punti anziché n. 29 punti;**
- **per l'effetto, sospendere i provvedimenti di assegnazione emessi dall'U.S.R. di Puglia nella parte in cui dispongono la destinazione della ricorrente presso l'Ambito Territoriale del Veneto e, di contro, la destinazione di docenti aventi punteggio inferiore a quello a cui ha diritto la ricorrente (n. 29 punti), e concorrenti per la medesima posizione di quest'ultima, negli Ambiti Territoriali di Taranto, Bari, Foggia;**
- **per l'effetto, ordinare al M.I.U.R. e all'U.S.R. di rideterminare**

l'assegnazione della sede di lavoro della ricorrente, tenendo conto dell'effettivo punteggio vantato, ovvero - ove ciò non si ritenga possibile nella fase cautelare – tenendo conto del punteggio attribuito, seguendo l'ordine di preferenze indicato dalla ricorrente nella domanda, ovvero comunque, a partire alla prima preferenza espressa (Ambito territoriale di Puglia 0020 – Provincia di Lecce) secondo il criterio di vicinorietà come definito nelle Tabelle ministeriali;

• **condannare l'Amministrazione alla refusione delle spese e competenze di lite per la fase cautelare;**

- **in via istruttoria:**

si chiede l'acquisizione dei seguenti documenti, che si depositano unitamente al ricorso:

000) Copia conforme Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. e istanza ex art. 151 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Lecce;

001) contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;

002) domanda di mobilità a.s. 2016/2017, con n. 2 allegati;

003) stralcio elenco assegnazioni su Ambito nazionale;

004) e-mail del 29.07.2016 recante comunicazione di assegnazione all'Ambito Territoriale Veneto 0012;

005) e-mail del 24.08.2016 recante comunicazione di assegnazione all'Istituto di Santa Lucia di Piave;

006) elenco movimenti U.S.T. Taranto;

007) elenco movimenti U.S.T. Bari,

008) istanza di conciliazione;

009) domanda di assegnazione provvisoria per la scuola primaria;

010) domanda di assegnazione provvisoria per la scuola d'infanzia;

011) nota U.S.R. Puglia prot. n. 10444 del 30.08.2016 recante proposta conciliativa;

012) comunicazione di impugnazione del trasferimento indirizzata al M.i.u.r., con allegata prova di ricezione;

013) comunicazione di impugnazione del trasferimento indirizzata all'U.S.R., con

allegate prove di ricezione;

014) C.C.N.I. del 8 aprile 2016;

015) Ordinanza ministeriale n. 241 del 8 aprile 2016 (stralcio);

016) Allegato C all'O.m. n. 241/2016 recante "Modello della Tabella di vicinanza delle Provincie italiane";

017) "Tabella di prossimità tra le Provincie italiane" pubblicata sul sito Internet del M.i.u.r.;

018) decreto direttoriale USR Puglia del 23.02.2016, recante individuazione degli Ambiti Territoriali (con rispettivi codici identificativi) nella Regione Puglia;

019) elenco movimenti U.S.T. Foggia;

020) copia verbale di visita medico-collegiale dell'11.01.2010;

021) verbale sanitario recante accertamento INPS di invalidità civile del 09.07.2014;

022) ordinanza Trib. Brindisi, sez. lav., n. 18961 del 11.10.2016;

023) ordinanza Trib. Taranto, sez. lav., del 20.09.2016;

024) ordinanza Trib. Trani, sez. lav., n. 28744 del 16.09.2016;

025) dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato;

026) copia conforme ordinanza G.d.L. di Lecce, depositata il 10.12.2016;

027) istanza depositata con modalità telematica il 12.01.2017;

028) verbale del 7.11.2016 della Commissione medica presso l'A.s.l. Lecce;

029) ordinanza G.d.L. di Treviso n. 316/2017 riguardante fattispecie analoga a quella per cui è causa.

Lecce - Treviso, 24 febbraio 2017

Avv. Ada Nicolardi

* * *

Dichiarazione fiscale: il sottoscritto procuratore e difensore dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e che, ai sensi dell'art. 9, comma 1-*bis*, d.P.R. 30.05.2002, n. 115 - come da dichiarazione che quivi si allega - la ricorrente è esentata dal versamento del contributo unificato di iscrizione al ruolo.

Lecce - Treviso, 24 febbraio 2017

Avv. Ada Nicolardi

* * *

Comunicazione atti: Il sottoscritto procuratore e difensore dichiara che tutte le comunicazioni afferenti il presente ricorso potranno essere trasmesse per posta elettronica all'indirizzo p.e.c.: nicolardi.ada@ordavvle.legalmail.it, ovvero a mezzo fax al numero: 0833546065

Lecce - Treviso, 24 febbraio 2017

Avv. Ada Nicolardi

* * *

Istanza ex art. 151 c.p.c. per la determinazione delle modalità di notificazione nei confronti dei contro interessati.

Il ricorso ha per oggetto la sospensione, in via cautelare - con conseguente riassegnazione della ricorrente nel rispetto dell'ordine di preferenze indicato nella domanda - del provvedimento, emesso dal M.I.U.R. all'esito della procedura di mobilità prevista per l'a.s. 2016/2017, con il quale la ricorrente - concorrente per la classe concorsuale "Scuola primaria" e per un "posto comune" - è stata illegittimamente assegnata all'Ambito Territoriale del Veneto, in Provincia di Treviso, anziché in uno degli Ambiti Territoriali di Puglia, secondo l'ordine di priorità delle preferenze espresso dalla domanda e nel rispetto del punteggio conseguito (in particolare Ambiti Territoriali di Taranto e Bari).

Con il suesteso ricorso si contesta, altresì il punteggio attribuito dal M.i.u.r. alla ricorrente, inferiore di ben n. 9 punti rispetto al punteggio a cui la stessa ha diritto.

Pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, anche in sede cautelare, il ricorso sopra formulato dovrà essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati assunti nella fase C del Piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, i quali abbiano presentato domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 su tutti gli Ambiti Territoriali d'Italia,

concorrendo per la stessa classe concorsuale “Scuola prima” e per la stessa tipologia di posto “comune” per i quali la ricorrente ha proposto domanda, visto che il mutamento del punteggio nonché dell’ordine di assegnazione nella mobilità può produrre effetti nei confronti di chiunque tra essi.

I suddetti docenti, infatti, potrebbero essere scavalcati dalla ricorrente nell’assegnazione del posto, in considerazione del punteggio conseguito dalla stessa e secondo l’ordine di preferenze espresso da quest’ultima nella propria domanda.

Si ritiene, dunque, che i potenziali controinteressati non si limitino a quelli assegnati all’Ambito Territoriale di Puglia; tuttavia, anche volendo ritenere potenziali controinteressati solo i docenti assegnati all’Ambito Territoriale di Puglia, è evidente l’estrema difficoltà di identificazione degli stessi, nonché di reperimento degli indirizzi di ciascuno.

Pertanto, considerato che:

- l’efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 19.02.1990, n. 106) e che, inoltre, la pubblicazione in G.U. sarebbe comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l’art. 12, l. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;
- i giudici amministrativi, quando sono investiti da azioni giudiziarie che vedono coinvolte un elevato numero di parti controinteressate, dispongono sistematicamente, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. – la pubblicazione del ricorso sul sito Internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si converte;
- anche i Giudici del Lavoro sempre più frequentemente autorizzano tale forma alternativa di notifica (cfr., recentemente, decreto emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, n. 38311 del 30.08.2016);
- nel sito del M.I.U.R. è stata predisposta un’apposita sezione dedicata alle notifiche a mezzo pubblicazione sul sito Internet (cfr.:

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_16);

tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa chiede che l'On.le Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quanto stabilito dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., **Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza a tutti i potenziali controinteressati, anche ai fini della tutela cautelare richiesta in questa sede, mediante pubblicazione sul sito del M.I.U.R. al seguente indirizzo url:**

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_16 e, ove occorra, sul sito Internet dell'Ufficio Scolastico Regionale di Puglia.

Lecce - Treviso, 24 febbraio 2017

Avv. Ada Nicolardi

